REGOLAMENTO PER LE GUARDIE CAMPESTRI DEL DÌ 27 LUGLIO 1867 E APPENDICE...







CONSORZIO DEI COMUNI

DEL TERZO DI CITTÀ

E

DEL TERZO DI S. MARTINO

REGOLAMENTO

PER

LE GUARDIE CAMPESTRI

del dì 27 Luglio 1867.

E

APPENDICE RELATIVA



SIENA
TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI
1868.

REGOLAMENTO

1. È instituito nei Comuni un servizio di Guardie Campestri, le quali avranno l'obbligo d'invigilare alla sicurezza dei prodotti campestri, denunziare i trasgressori ed esercitare tutti i diritti già competenti alle Guardie rurali dei particolari possessori.

2. Le Guardie dovranno essere celibi e prescelte fra persone di buona condotta morale, di sana costituzione, che abbiano soddisfatto all'obbligo della Leva e di un età non minore di anni 24 nè maggiore di 35, e che sappiano leggere e scrivere.

3. Esse saranno in numero non minore di Sei ed un capo picchetto col nome di Capo-Guardia.

4. L'annuo stipendio sarà di Lira 600 per le Guardie e 700 per il Capo-Guardia. Dopo un servizio di anni tre esercitato con zelo e premura e con felici resultati potranno aver titolo ad un aumento di stipendio da non oltrepassare il 10 per 0/0 su quello stabilito ed a conferirsi dal Consiglio Comunale.

5. Saranno armate di un revolwer come i Carabinieri ed una Carabina con baionetta da servire più specialmente alle perlustrazioni notturne.

6. Dovranno possibilmente risiedere nel territorio del Comune e non potranno assentarsene senza permesso del Sindaco.

7. Le Multe per contravvenzioni contestate dalle Guardie e per legge non devolute all' erario, anderanno a profitto comune fra essi ed il Municipio.

8. Avranno diritto alla pensione nella misura e modo stabilito dalla Legge attuale che regola quelle delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Lo stesso è a dirsi per il caso di ferite ed infermità contratte per causa di servizio.

9. Oggetto principale delle Guardie Campestri e di tutelare i prodotti dell' Agricoltura e quindi d' impedire e di scuoprire gli autori dei furti campestri come pure i manutengoli; impedire le devastazioni delle siepi. Sarà pure loro incarico d' impedire e scuoprire il pascolo abusivo dei conduttori di Capre e Pecore sia nei luoghi di proprietà privata, come pure nei letti dei Fiumi. Dovranno denunziare al Giudice competente le persone sia residenti o no nel comune sospette di furti campestri, pascolo abusivo, oziosità e vagabondaggio.

10. Dovranno vegliare sullo eseguimento delle leggi relative al porto d' armi e dei Regolamenti sulla caccia e pesca, e ne accerteranno le contravvenzioni. Dovranno quindi chiedere la licenza a colui che sarà armato e che non sappiano se ne vada fornito.

11. Dovranno inoltre aver cura che non sia arrecato danno alla proprietà comunale come alle strade, ponti, ec-

quedotti, e riferire se per incuria degli accollatari incaricati della manutenzione avessero risentito un danno o vi fosse necessità d' immediato provvedimento.

12. Dovranno del pari invigilare al buon andamento della sanità pubblica e denunziare tutti gli atti per cui si credesse compromessa. Così la salubrità dei commestibili posti in vendita, le malattie epidemiche del bestiame, gli ammassi nei luoghi abitati di materie emananti esalazioni fetide, le abitazioni minaccianti rovina e i guasti che si trovassero nelle vie Comunali in onta al disposto delle vegliantì leggi

13. Davranno del pari disimpegnare quelle attribuzioni che loro verranno date dai respettivi Sindaci in proposito allo Stato Civile, e più specialmente denunziare all' Ufficio Comunale tutti i cambiamenti avvenuti nello stato delle persone che prendono, lasciano od banno il domicilio nella sezione respettiva.

14 Potranno inoltre essere incaricati della consegna ai contribuenti, degli avvisi dei Dazi comunali.

15. Finalmente avranno l' obbligo di accorrere a dare i debiti soccorsi nei casi d' infortuni avvenuti nel Comune come pure nel caso di delitti commessi in assenza dei Carabinieri o di altri Ufficiali di Polizia.

16 Qualunque mancanza delle Guardie e loro capo nei rapporti di condotta, disciplina, servizio, sarà punita colla sospensione temporaria dal servizio e dalla paga da applicarsi dal Sindaco previe opportune verificazioni da renderne conto alla Giunta, e in caso di recidiva colla espulsione dal servizio da dichiararsi dalla Giunta stessa, la quale potrà procedere immediatamente a nuova nomina.

*

17. Innanzi di assumere le proprie funzioni dovranno prestare giuramento avanti l'autorità competente, in conformità della Legge, e di adempiere fedelmente e scrupolosamente le ingerenze ad esse affidate dietro processo verbale da firmarsi dai medesimi.

18. Dovranno le Guardie ed il loro Capo avere un vestiario distinto nè potranno mai andare vestiti alla borghese senza licenza del loro Sindaco ma sempre con un distintivo da riconoscersi. Per la valuta del vestiario dovranno lasciare alla Massa quello che sarà creduto di dovere.

19. Dovrà il Capo Guardia avere possibilmente il suo domicilio in luogo centrale presso la Città, dovrà all' ora stabilita della mattina ricevere dalle Guardie i rapporti del loro servizio, e nel giorno dar loro le necessarie disposizioni del servizio da farsi nella notte successiva.

20. Dovrà tutte le mattine dalle 11 alle 12 risiedere agli Uffizi Comunali per dar conto ai Sindaci del servizio, e prendere gli ordini che ci saranno per il da farsi.

21. Dovrà invigilare sul buon servizio delle Guardie, ed interessarsi personalmente se hanno fedelmente corrisposto agli ordini ricevuti.

Istruzioni ed obblighi per le Guardie Campestri dei Comuni riuniti in Consorzio Terzo di S. Martino e Terzo di Città.

(Appendice al Regolamento superiormente approvato dell' 11 Gennajo 1868.)

1. Le Guardie ed il loro Capo Guardia sono sotto l'assoluta autorità dei Municipi in Consorzio e dipendono dai Sindaci respettivi.

2. Le Guardie obbediranno agli ordini che riceveranno dal loro Capo Guardia.

3. Non potranno abbandonare il servizio senza il permesso del Sindaco.

4. Contraendo matrimonio perdono per il fatto stesso il posto immediatamente.

5. Il prezzo del Vestiario fornito sarà pagato mediante un rilascio mensile di L. 7, 00 oltre quello necessario per la quota loro dovuta per la ricchezza mobile.

6. Nel caso di renunzia al posto dovranno darne avviso ai Municipj almeno due mesi innanzi perchè questi possano provvedere al rimpiazzo.

7. Renunziando od anche essendo licenziate, le Guardie che abbiano debito nella propria massa dovranno depositare immediatamente presso i Municipj il vestiario loro

conseguato per gli opportuni conteggi, oltre poi alla consegna del completo armamento.

8. Vigilano il comodo transito e la sicurezza delle strade Comunali procurendo le osservanze delle disposizioni che concernono.

a) Gli scoli delle acque.

b) Le edificazioni lungo le strade.

c) Gli alberi piantati in esse e gli ingombri

d) I danni della superficie delle strade

e) Cadranno sotto la loro ispezione, gli animali morti e lasciati insepolti.

Le fabbriche dalle quali emanino esalazioni fetide e insalubri.

OBBLIGHI DEL CAPO GUARDIA

9. Il Capo Guardia oltre l'obbligo di sorvegliare alla disciplina del Picchetto, all'esatto adempimento di tutte le prescrizioni che vi si riferiscono, dovrà sorvegliare la loro esattezza nelle perlustrazioni ordinate e nel modo col quale adempiono al loro dovere

10. Terrà esatto registro nel quale noterà gli ordini, le mancanze e quant'altro interessa il servizio giornaliero delle Guardie per renderne conto alla Segreteria Comunale con quotidiano rapporto in scritto.

11. Trasmetterà immediatamente all'Uffizio Comunale quelle informazioni e notizie interessanti il pubblico servizio che reclamassero pronti provvedimenti.

DISCIPLINA DELLE GUARDIE

12. Le Guardie sono obbligate al buon mantenimento dell' uniforme ed armamento.

13. Le degradazioni eccessive nel vestiario e nelle armi quando non sieno prodotte dall' uso, sono sempre a carico di chi le opera

DEL SERVIZIO

14. Il Servizio del Capo Guardia e delle Guardie è permanente.

15. Dovranno indeclinabilmente contestare quelle trasgressioni nelle quali s'avvenissero, affinchè fatte le opportune contestazioni al colpevole possa essere sottoposto alla punizione che avrà meritata

16. Quando dovranno contestare delle trasgressioni saranno tenuti a compilare il processo verbale.

17. Ogni sezione è composta di due individui, meno qualche circostanza che esiga maggior numero da ordinarsi dal Capo Guardia.

18. Nella destinazione data a ciascuna sezione divengono responsabili della inosservanza dei regolamenti, nè potranno abbandonare la perlustrazione loro ordinata se non per ragione di servizio che dovranno essere giustificate.

19. Dovranno le Guardie ed il Capo Guardia astenersi da ogni ingerenza in cose o fatti che non si riferiscono alla

polizia municipale e alla pubblica sicurezza e non sieno specialmente indicate dall'Autorità Superiore o non rientrino nei doveri comuni ad ogni cittadino.

20. Ciascuna Guardia sarà munita d'un libretto sul quale registrerà tutte quelle notizie che stimerà opportuno nell'interesse del servizio e trascriverci i dati occorrenti per formulare i verbali sui quali debbono essere fatte le contestazioni.

21. La contestazione si farà cerziorando il contravventore della mancanza da esso fatta dichiarandolo responsabile delle pene in essa comminate.

22. Si dovrà inoltre avvertirlo essere in facoltà di presentarsi al Sindaco per fare l'oblazione permessa dalla Legge.

Per escludere qualunque procedimento, si prendera il nome, cognome e domicilio del contravventore

23. Entro le ventiquattro ore dall'avvenuta trasgressione le Guardie ed il loro Capo faranno deposizione davanti al Siudaco della contravvenzione avvenuta e contestata e l'asservereranno con giuramento

24. Di ogni contravvenzione le Guardie faranno rapporto in scritto datato e firmato in cui sarà indicato il nome e cognome del contravventore, il giorno, l'ora, il luogo e la specie della contravvenzione; se vi è parte lesa dovrà essere indicato con rapporto

25. Nel caso di resistenza violenta per parte del trasgressore le Guardie hanno facoltà di procedere all'arresto del trasgressore e di coloro che procurassero la esimizione dell'arretato

26. Dovranno in tal caso accompagnare immediatamente in Città presso l'autorità di polizia giudiziaria l'orre-

stato, e dipenderanno dagli ordini della medesima, facendo rapporto in scritto se verrà loro richiesto.

27. Le Guardie dovranno procedere all' immediato arresto di qualunque individuo colto in flagrante reato nei casi previsti dall' articolo 60 del Codice di Procedura penale e dovranno denunziare al Procuratore del Re o all' Uffizio di Polizia Giudiziaria i reati ai quali siansi trovati presenti e quelli dei quali avranno certa notizia a forma degli Articoli 58 e 59 del citato Codice.

28. Le Guardie dovranno sempre assicurare gli alimenti dichiarati insalubri per la esecuzione della legge sulla Sanità Pubblica del 20 Marzo 1865 e della fatta assicurazione dovranno fare immediato rapporto all' Uffizio Comunale.

29. Avvenendosi in fanciulli abbandonati e smarriti le Guardie dovranno condurli all' Uffizio Comunale direttamente e se trovassero persona colta da improvvisa malattia dovranno immediatamente avvisarne la Compagnia della Misericordia di Siena, restando uno sul posto finchè quella non l' abbia ricevuto in consegna.

ESPOSIZIONE ITALIANA

1861.

SOMMARIO

Avvertenza
Fatto — Accusa — Sanzione
Voto.



